



COMUNE DI CHIETI

**Oggetto: Regolamento per la disciplina del Servizio di trasporto scolastico.
Approvato con delibera di C.C. n.517 del 02.04.2008.**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento tende alla razionalizzazione del servizio, ad eliminare gli sprechi di risorse e la ripetizione dei percorsi, a migliorare l'efficienza ed il contenimento dei relativi costi.

Beneficiari del servizio sono:

- a) gli alunni delle scuole d'infanzia site sul territorio comunale;
- b) gli alunni delle scuole primarie site sul territorio comunale;
- c) gli alunni diversamente abili residenti a Chieti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, pur se le predette si trovano in altri comuni.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante mezzi e personale idoneo. Le accompagnatrici del trasporto scolastico munite di titolo idoneo legalmente riconosciuto avranno la precedenza rispetto a quelle senza alcun titolo;
- 2) il servizio verrà erogato dal lunedì al venerdì. Nella giornata del sabato il servizio sarà assicurato solo agli alunni le cui famiglie dimostrino di essere nell'impossibilità di accompagnare i figli a scuola a titolo semplificativo (attività lavorativa con stessi orari per entrambi i genitori o attività lavorativa di un solo genitore nella fascia giornaliera antimeridiana incompatibile con l'accompagnamento a scuola, sempre che l'altro genitore non sia oggettivamente in grado di farlo a sua volta in quanto sprovvisto di patente di guida o in quanto residente in zona non servita dal trasporto pubblico);
- 3) i percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dalla Sezione Pubblica Istruzione avvalendosi, a tal fine, della professionalità del personale autista, sulla base delle richieste pervenute. Gli aventi diritto al predetto servizio sono coloro che hanno la propria abitazione ad una distanza uguale o inferiore a 10 Km dalla scuola prescelta, sempre che tra la predetta scuola e l'abitazione non vi sia una scuola più vicina della stessa tipologia (tempo pieno o meno). Non saranno, altresì, ammessi al trasporto coloro che, pur abitando ad una distanza di 10 Km o inferiore dalla scuola prescelta hanno l'abitazione a una distanza uguale o inferiore a 200 m. A tal fine il genitore (esercente patria-potestà) dovrà dichiarare nella

domanda di trasporto la distanza chilometrica tra la propria abitazione e la scuola prescelta;

- 4) **le domande dovranno pervenire all'ufficio Archivio dell'Ente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno per l'anno scolastico successivo, pena l'esclusione delle istanze. Le stesse hanno validità fino al termine dell'anno scolastico di riferimento e eventuali disdette dovranno essere comunicate per iscritto alla Sezione P.I;**
- 5) **Il predetto termine di presentazione delle istanze potrà essere derogato solo per cambi di residenza risultanti dai competenti uffici. Nell'ordine, pertanto, si provvederà a soddisfare, rispettivamente, fermo restando i requisiti di ammissione:**
 - a) **le istanze dei residenti pervenute nei termini;**
 - b) **le istanze dei non residenti pervenute nei termini. In tal caso l'ammissione va effettuata previo il rispetto della normativa disposta con D.M. del 31.01.1997 art.3;**
 - c) **le istanze pervenute fuori termine ammesse solo in caso di cambio di residenza.**

Le domande eventualmente pervenute oltre il termine di presentazione di cui al punto 4 art.2 del Regolamento, sono inaccoglibili, a meno che si verifichi, la disponibilità sugli scuolabus, una volta che siano state soddisfatte le istanze ammissibili giunte nei termini;

- 6) Le domande saranno escluse se non saranno compilate in ogni parte e non saranno allegati i documenti richiesti. Saranno, altresì, escluse le domande di coloro che nell'anno scolastico precedente sono stati morosi e, sollecitati al pagamento, non hanno provveduto ad adempiere;
- 7) il servizio avrà inizio con l'apertura dell'anno scolastico secondo il calendario scolastico predisposto per ogni annualità dall'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e terminerà in concomitanza con la chiusura della scuola primaria;
- 8) gli orari del trasporto individuati dalla competente Sezione P.I. dovranno essere rispettati dagli utenti. Se al ritorno, si verifica il caso in cui il personale scuolabus non trovi i genitori o i loro delegati designati nella domanda al servizio, l'alunno/a proseguirà l'itinerario sullo scuolabus, fintanto che l'assistente non riuscirà a contattare uno dei genitori o delegati.
Se al termine dell'itinerario persisterà l'impossibilità di contattare alcuno dei predetti, l'utente sarà accompagnato al Comando di Polizia Municipale, che avrà cura di provvedere in merito;
- 9) ogni alunno verrà prelevato presso le fermate stabilite dal competente servizio: ove non sia possibile per motivi di sicurezza stradale effettuare la fermata nella parte di strada prospiciente l'abitazione dell'alunno, verrà stabilito un altro punto. Non potranno, comunque, essere previste fermate in strade private;
- 10) l'accompagnatore non riconsegnerà l'alunno a persone diverse dai genitori o da chi nella domanda è indicato quale delegato alla ripresa;
- 11) al fine di ottimizzare percorsi e tempi di viaggio e di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto, si cercheranno intese con le istituzioni scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e uscita degli alunni;
- 12) ad ogni alunno verrà consegnato un tesserino sul quale saranno annotati i suoi estremi anagrafici con fototessera, la scuola e la classe di appartenenza, la residenza, nonché registrate le contribuzioni effettuate.

ART. 3 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

- 1) Il pagamento delle contribuzioni, riferito ad un' andata e ad un ritorno giornaliero, è stabilito secondo fasce di reddito, giusta delibera di G.M. n. 541 del 24.2.2006 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Il pagamento è dovuto per la metà, se il servizio di trasporto scolastico è richiesto per la sola andata o per il solo ritorno;
- 2) Coloro che sono ammessi al servizio del trasporto anche nella giornata del sabato dovranno pagare la contribuzione mensile maggiorata del pagamento delle quattro giornate in media del sabato secondo la seguente formula:
Importo mensile + (importo mensile diviso 22gg. medi mensili x 4 gg. del sabato);
- 3) il versamento della contribuzione di cui al comma precedente dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Chieti c.c. 10590669 Proventi Diversi – causale Servizio Scuolabus o nelle altre forme che potranno, in futuro, essere individuate dall'Ente;
- 4) la quota mensile è dovuta anche se l'alunno risulta essere assente, a meno che l'assenza sia maggiore di gg.15 per motivi di salute da attestare con relativa certificazione medica. Se l'anno scolastico ha inizio in uno dei giorni della prima quindicina del mese, l'importo mensile è dovuto per intero, se inizia in uno dei giorni della seconda quindicina, l'importo è dovuto per la metà;
- 5) non saranno ammessi al trasporto, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo, coloro per i quali non siano state versate, alle scadenze di cui al presente punto, le contribuzioni. I pagamenti dovranno avvenire anticipatamente entro il 10 di ogni mese. Solo per il mese di settembre il contributo dovrà essere versato a posteriori insieme a quello di ottobre. La ricevuta dell'avvenuto versamento andrà consegnata all'accompagnatore che effettua l'itinerario della mattina, per la registrazione sull'apposito tesserino di cui all'art. 2 punto 12;
- 6) nei mesi in cui ricadono le vacanze natalizie e pasquali, l'importo delle contribuzioni è dovuto per intero;
- 7) in caso di sospensione del trasporto disposto dall'ente, indipendente dalla volontà dell'utenza (es. cattive condizioni atmosferiche, riparazioni non programmabili, etc.), l'importo da pagare resterà invariato se la sospensione del servizio avrà la durata massima di due giorni. Se il trasporto sarà sospeso per più di due giorni, l'importo dovuto sarà ridotto secondo la seguente formula:
[(importo dovuto : 22 giorni medi mensili) X (il numero dei giorni di sospensione – 2)]. Poiché l'importo è dovuto anticipatamente, la predetta decurtazione sarà applicata sulla contribuzione dovuta per il mese successivo.

Art. 4 - ADDETTI AL SERVIZIO

AUTISTI – Agli autisti competono, oltre a quelle generiche del corretto svolgimento, le seguenti responsabilità specifiche:

- a) condurre gli automezzi nel più scrupoloso rispetto del codice della strada senza mai mettere in pericolo la sicurezza degli alunni;
- b) rispettare diligentemente le disposizioni impartite dal responsabile della Sezione P.I., segnalando tempestivamente ogni problema che dovesse verificarsi durante l'effettuazione del servizio;
- c) provvedere alla ordinaria manutenzione dell'automezzo, alla verifica dello stato di conservazione delle parti di consumo;
- d) provvedere al lavaggio degli automezzi assegnati ed all'acquisto dei carburanti;

e) curare la tenuta e l'aggiornamento del libretto dell'automezzo.

ASSISTENTI – Agli assistenti, oltre a quelle generiche del corretto svolgimento del proprio lavoro, competono le seguenti responsabilità specifiche:

- a) tenere sullo scuolabus l'elenco degli alunni ammessi con a fianco il numero di telefono della famiglia, da tenere costantemente aggiornato;
- b) ad ogni fermata l'assistente deve scendere dall'automezzo, deve assicurarsi dell'assenza di pericoli immediati ed agevolare la salita e la discesa degli alunni;
- c) sullo scuolabus l'assistente deve assicurare la massima vigilanza sul comportamento degli alunni, evitando che si arrechino danni vicendevolmente, o che ne arrechino all'automezzo, alla tappezzeria ed alle attrezzature;
- d) verifica che gli alunni che salgono sullo scuolabus abbiano titolo ad usufruire del servizio;
- e) affida i bambini al personale scolastico della scuola di appartenenza;
- f) l'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art.2 punto 8 del presente regolamento anche se parenti dell'alunno.

Art. 5 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti e rispettare le indicazioni impartite dall'accompagnatore e/o dall'autista; è fatto divieto di portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il comune comunicherà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.

Dopo tre segnalazioni scritte l'utente sarà sospeso dal servizio per un mese. Decorso il suddetto periodo l'alunno verrà riammesso. Se, comunque, la situazione di scorrettezza tornerà a riproporsi, l'alunno sarà escluso definitivamente dal servizio, previa comunicazione scritta della competente Sezione.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei relativi genitori o dei soggetti responsabili a norma di legge.

ART. 6 - VISITE CULTURALI E ATTIVITA' SPORTIVE

- 1) L'uso dei veicoli al trasporto degli alunni è consentito per visite culturali e attività integrative a richiesta dell'autorità scolastica, ad eccezione della giornata del sabato, sempre che il predetto uso per le attività extra-scolastiche non crei interferenze all'attività primaria istituzionale del trasporto scolastico;
- 2) le richieste delle autorità scolastiche dovranno risultare da atto scritto che dovrà pervenire alla Sezione P.I., con relativo prospetto mensile, entro il 20 del mese precedente e con le seguenti indicazioni:
 - a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
 - b) che vi sia indicato il numero degli alunni, con la specifica se tra di essi vi siano diversamente abili, al fine di inviare mezzi idonei, la classe, la sezione e la

destinazione.

Resta inteso che, per esigenze di servizio, la Sezione Pubblica Istruzione potrà apportare delle modifiche, debitamente comunicate, al programma presentato.

Art. 7 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

- 1) Il trasporto viene svolto con mezzi appositamente equipaggiati di proprietà del Comune di Chieti, su ognuno dei quali dovranno essere presenti n. 2 accompagnatori;
- 2) le domande dovranno essere presentate entro il 30 agosto di ogni anno per quello scolastico successivo. Aveni diritto al trasporto sono gli alunni residenti nel comune di Chieti, pur se frequentanti istituzioni scolastiche fuori dal territorio comunale;
- 3) gli alunni portatori di handicap hanno diritto alla gratuità del servizio;
- 4) ove non sia possibile effettuare il trasporto scolastico con i mezzi del comune, sarà corrisposto un rimborso chilometrico per uso effettivo del mezzo privato pari ad 1/5 del prezzo della benzina per tre percorsi giornalieri, previa dichiarazione che attesti la distanza chilometrica tra l'abitazione e la scuola frequentata;
- 5) resta confermato quanto disposto nell'art.2 c.8.

Art. 8 - RESPONSABILITA'

Il Comune è responsabile della sicurezza degli alunni solo durante il periodo in cui sono affidati allo stesso:

- all'andata, dal momento della salita sullo scuolabus alla consegna al personale della scuola;
- al ritorno, dal momento della salita sullo scuolabus fino alla consegna dell'alunno ai genitori.

Art. 9 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà, inoltre, affisso presso tutti i plessi scolastici.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

Art.11 – NORMA TRANSITORIA

Ai fini della salvaguardia del principio di continuità scolastica, gli alunni della scuola primaria che nell'anno scolastico 2006/2007 hanno già usufruito del trasporto scolastico, fermo restando la presentazione annuale della domanda di trasporto scolastico secondo quanto dispone l'art.2 punto 4), fino ad esaurimento del relativo ciclo scolastico, potranno essere ammessi al predetto servizio a prescindere dai limiti di ammissione dettati dall'art.2 punto 3).

ART.12 – DEROGA AI CRITERI DI AMMISSIONE

I criteri di ammissione al trasporto scolastico comunale individuati nell'art.2 punto 3) del Regolamento comunale n.400 del 30 luglio 2007 non si applicano:

- ai fratelli degli alunni che nell'anno scolastico 2007/2008 sono stati ammessi al trasporto, sempre che i primi frequentino, pur se plessi diversi, il medesimo circolo didattico dei secondi. Per l'anno scolastico in corso le istanze per gli ammessi in deroga devono essere già state acquisite al protocollo della competente Sezione P.I.;
- agli alunni che hanno avuto l'attribuzione nell'anno scolastico in corso dell'insegnante di sostegno o agli alunni la cui frequenza di un determinato plesso scolastico sia proposta motivatamente dai servizi sociali .